



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 26/02/2026

Esame delle osservazioni e approvazione variante non sostanziale n. 7 al vigente Piano Regolatore Generale comunale (PRGC), ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 06.04.1998, n. 11.

L'anno duemilaventisei addì ventisei del mese di febbraio con inizio alle ore diciassette e minuti trenta nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, disposta dal Presidente con avviso scritto recapitato a ciascun Consigliere a norma dell'articolo 47 del regolamento del Consiglio comunale. Eseguito l'appello dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, si riscontra:

Cognome e Nome	Presente
1. ALLIOD Mattia - Sindaco	Sì
2. CERESA Guglielmo - Vice Sindaco	Sì
3. BRIGNOLO Stefano - Consigliere	Giust.
4. LINTY Rebecca Elvira - Assessore	Sì
5. PARODI Manuela - Assessore	Sì
6. SILVESTRI Angelo - Assessore	Sì
7. LAURENT Franco Alberto - Consigliere	Sì
8. DE FABIANI Francesco - Consigliere	Sì
9. CORALLINI Gianandrea - Consigliere	Sì
10. BUSCA Patrizia - Consigliere	Sì
11. BIELER Maria Norina - Consigliere	Sì

Consiglieri assegnati n. 11. In carica n. 11. Presenti n. 10. Assenti n. 1.

Assiste alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor ALLIOD Mattia, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n° 7 del 26/02/2026

OGGETTO: Esame delle osservazioni e approvazione variante non sostanziale n. 7 al vigente Piano Regolatore Generale comunale (PRGC), ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 06.04.1998, n. 11.

Il Consiglio comunale

Richiamata la Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, recante “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”, ed in particolare l’art. 16 (Procedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione delle varianti non sostanziali al PRG).

Dato atto che l’art. 16 della legge regionale 11/1998, recita quanto segue:

“2. Il Comune adotta la variante non sostanziale, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora la variante stessa incida su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dell’articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983.

3. Il Comune pubblica nell’albo pretorio on-line e nel proprio sito web, depositando in pubblica visione la variante non sostanziale adottata per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente alla pubblicazione, copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni. Chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale.

4. Il Comune si pronuncia sulle osservazioni formulate ai sensi del comma 3 e dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante non sostanziale; le modifiche introdotte a seguito del loro recepimento non sono soggette a nuova pubblicazione.

5. La variante non sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione del Comune. La deliberazione medesima è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.

6. Entro trenta giorni dall’approvazione della variante non sostanziale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante non sostanziale approvata”.

Richiamato il vigente strumento urbanistico adeguato alle determinazioni del P.T.P. ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11/1998 mediante approvazione definitiva avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 1874 del 22 novembre 2013, con modificazioni accolte con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta n. 55 del 31 dicembre 2013.

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 10 del 15.06.2017, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale n. 1 al suddetto PRGC;
- n. 05 del 08.03.2018, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale n. 2 al suddetto PRGC;
- n. 16 del 21.05.2020, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale n. 3 al suddetto PRGC;
- n. 26 del 07.10.2021, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale n. 4 al suddetto PRGC;
- n. 35 del 10.11.2022, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale n. 5 al suddetto PRGC.
- n. 39 del 18.07.2023, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale n. 6 al suddetto PRGC.

Richiamato il provvedimento dirigenziale del Dipartimento Ambiente – struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria n. 6230 in data 28.10.2025, recante “Dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di VAS della variante non sostanziale (VNS) n. 8 al vigente PRG del Comune di Gressoney-Saint-Jean, ai sensi dell’art. 12bis della L.R. 11/1998”, con il quale si dichiara la non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998 della Variante non sostanziale di cui trattasi.

Vista la nota prot. n. 11388 inoltrata dal Comune di Gressoney-Saint-Jean in data 14.11.2025, al Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, al fine di avviare la procedura per l'adozione della variante non sostanziale n. 8 al vigente PRG.

Richiamata la nota, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, rilasciata in data 01.12.2025 prot. n. 10532 e acquisita agli atti dell'ente in pari data al prot. n. 11861, con la quale il Dipartimento Soprintendenza per i beni e attività culturali in merito ai contenuti della Variante non sostanziale n. 8 al vigente PRG ha espresso parere favorevole all'adozione della variante di cui trattasi non sollevando obiezioni all'ulteriore corso del procedimento di cui all'art. 16, comma 2, della l.r. 11/1998.

Richiamata la propria deliberazione n. 52 del 23.12.2025, recante "Adozione variante non sostanziale n. 7 al vigente Piano Regolatore Generale comunale (PRGC), ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 06.04.1998, n. 11".

Precisato che la sopra citata deliberazione n. 52 del 23.12.2025 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line e nel sito web dell'ente in pubblica visione per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, dal 30.12.2025 al 14.02.2026, nonché è stata trasmessa in data 30.12.2025, con nota prot. n. 12774, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni.

Visto l'Avviso in data 30.12.2025, prot. n. 12773, di deposito degli atti inerenti alla variante non sostanziale n. 7 al vigente strumento urbanistico.

Rilevato che la struttura Pianificazione territoriale dell'Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, con nota in data 16.02.2026, prot. n. 1268, acquisita agli atti dell'ente in pari data al prot. n. 1583, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, il parere favorevole di competenza, in merito agli aspetti prettamente urbanistici e pianificatori, non avendo particolari osservazioni da formulare sulla variante adottata.

Dato atto, altresì, che la sopra nota in data 16.02.2026, prot. n. 1268, della struttura Pianificazione territoriale dell'Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, ha rammentato al Comune che la variante non sostanziale in oggetto dovrà essere approvata entro 180 giorni dalla sua adozione ai sensi dell'articolo 20 (Misure di salvaguardia), comma 4, della l.r. 11/1998, richiedendo altresì la trasmissione degli elaborati informatici successivamente all'atto di approvazione.

Visto l'art. 20 (Misure di salvaguardia), comma 4, della legge regionale 11/1998, il quale prevede che la variante non sostanziale debba essere approvata entro sei mesi dalla sua adozione, pena la decadenza della stessa.

Richiamato lo Statuto comunale vigente e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, che attribuisce al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera l) ("adozione dei piani territoriali e urbanistici") della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, la competenza in merito all'approvazione dei piani urbanistici, ivi comprese le relative varianti.

Udito pertanto il Sindaco Mattia Alliod illustrare il contenuto dell'atto in esame, in particolare precisando che durante il periodo di pubblicazione e di deposito in pubblica visione della deliberazione di adozione della variante in questione non sono pervenute osservazioni.

Considerato che la variante non sostanziale n. 7 al PRG di cui trattasi risulta coerente con le norme del P.T.P.

Dopo breve esame e discussione in merito al contenuto della variante urbanistica in esame.

Richiamati:

- la legge regionale 06.04.1998, n. 11, recante "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta";
- la legge regionale 10.04.1998, n. 13, recante "Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)";
- la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009".

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
- lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 02.04.2020, entrato in vigore il 05.05.2020, successivamente modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 in data 29.07.2025 (BUR n. 47 del 26.08.2025);
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42”;
- la legge regionale 23 dicembre 2025, n. 29, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028). Modificazioni di leggi regionali”;
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;
- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 23.12.2025;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 8 in data 22.01.2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 22.01.2026 relativa all’approvazione del documento equivalente al PEG di cui all’art. 11 del vigente regolamento di contabilità e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2025/2027 ai responsabili di spesa e di entrata;
- il vigente Regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 12 in data 07.05.2012 e modificato con deliberazione consiliare n. 20 in data 30.06.2022;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 09.08.2018, divenuta esecutiva in data 21.08.2018;
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 25.01.2022, recante “Attribuzione della responsabilità del Servizio Finanziario alla dott.ssa Viola Jaccond, categoria D - profilo istruttore amministrativo-contabile, a far data dal 01.02.2022”.

Atteso che il Segretario comunale, in qualità di responsabile del servizio interessato, ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’articolo 49/bis, comma 2, della l.r. 54/1998.

Atteso che il Responsabile del servizio finanziario, ha dichiarato l’ininfluenza del parere di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. B), punto B1, del vigente Regolamento di contabilità.

Atteso che il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Ritenuto sussistere le motivazioni per procedere all’approvazione della variante non sostanziale n. 7 al vigente PRG, secondo le modalità di cui all’art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

Procedutosi a votazione palese espressa per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

Presenti: n. 10

Assenti: n. 1

Votanti: n. 10

Favorevoli: n. 10

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Visto l’esito della votazione, il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di approvare**, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, la variante non sostanziale n. 7 al PRGC del Comune di Gressoney-Saint-Jean descritta negli elaborati allegati predisposti dal personale dell’Ufficio tecnico comunale, che formano parte integrante del presente atto.

3. **Di dare atto** della coerenza al P.T.P. della presente variante non sostanziale allo strumento urbanistico.
4. **Di demandare** all'ufficio tecnico comunale l'attivazione, ai fini dell'efficacia della variante non sostanziale n. 7 al PRGC, delle procedure previste dall'articolo 16, commi 5 e 6 della legge regionale 11/1998, consistenti nella pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e nei siti web della Regione e del Comune del presente atto e nella trasmissione del medesimo, entro 30 (trenta) giorni, unitamente agli atti della variante, su supporto informatico firmato digitalmente, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Mattia ALLIOD)

IL SEGRETARIO
(Stefania ROLLANDOZ)

Il responsabile del servizio finanziario:

☐ Rilascia il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilità.

☐ Rilascia il parere favorevole di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. A) del vigente Regolamento di contabilità.

☒ Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. B), punto B1 del regolamento comunale di contabilità, l'influenza del parere di regolarità contabile.

Il Responsabile del servizio finanziario
(Viola JACCOND)

Il responsabile del servizio interessato, esprime il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

Il Responsabile del servizio interessato
(Stefania ROLLANDOZ)

Il Segretario esprime il parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Gressoney-Saint-Jean, lì 26/02/2026

Il Segretario
(Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 27/02/2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 27/02/2026

Il Responsabile
(Monica MALIS)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 27/02/2026

Il Segretario
(Stefania ROLLANDOZ)